

REGOLAMENTO

Criteria e modalità per la concessione del patrocinio gratuito delle Autorità di garanzia della Regione Lombardia

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito del Difensore regionale, del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia, di seguito denominati "Autorità di garanzia", a favore di soggetti terzi, pubblici o privati.

Articolo 2

Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta dall'Autorità di garanzia a iniziative organizzate da soggetti terzi, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, artistiche, economiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale dell'Autorità di garanzia.

2. Per iniziativa si intende, a titolo meramente esemplificativo, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio o un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).

3. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per l'Autorità di garanzia e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.

4. Il patrocinio è concesso esclusivamente a una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente o utilizzato a fini certificativi o per altri effetti giuridici.

5. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative che abbiano finalità di lucro.

6. La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo all'Autorità di garanzia circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate. L'Autorità di garanzia resta estranea a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Il patrocinio è concesso in favore di enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche che, in ragione del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico o culturale ovvero della loro notorietà e struttura sociale, diano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'evento organizzato.
2. I soggetti beneficiari devono avere almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, richiedano il patrocinio per un'iniziativa il cui oggetto abbia una particolare rilevanza sociale, economica, storica, culturale, sportiva, artistica o scientifica per la Regione Lombardia.

Articolo 4

Presentazione delle istanze

1. I soggetti interessati a ottenere la concessione del patrocinio presentano all'Autorità di garanzia apposita istanza, sottoscritta di preferenza con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La richiesta di patrocinio è presentata esclusivamente tramite *form* da compilare e inviare in via telematica tramite il sito web dell'Autorità di Garanzia.
In via transitoria, fino all'attivazione della procedura web, la domanda, redatta in carta semplice mediante la compilazione di un modulo predisposto dall'Ufficio preposto, è trasmessa via e-mail all'indirizzo di pec o di posta elettronica ordinaria dell'Autorità di Garanzia.
2. La domanda deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie a individuare con precisione il soggetto richiedente (denominazione, sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, sede, persone invitate e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata, anche in ordine ai presupposti di cui all'articolo 3, comma 2. Se già disponibile, è preferibile che alla domanda sia allegata una bozza del materiale promozionale dell'evento.
3. L'istanza deve riportare la dichiarazione con cui il soggetto richiedente solleva l'Autorità di garanzia da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall'iniziativa.
4. La domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell'evento.
5. In caso di iniziative editoriali, alla domanda deve essere allegata una copia del testo da pubblicare, al quale l'Autorità di garanzia si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione in caso di accoglimento della domanda.

Articolo 5 Istruttoria e valutazione delle istanze

1. L'ufficio di supporto svolge l'istruttoria e la valutazione di ammissibilità delle istanze di patrocinio pervenute.
2. Verificata la tempestività e la completezza documentale e richiesti eventuali integrazioni o chiarimenti ritenuti necessari, l'ufficio valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa con i fini istituzionali dell'Autorità di garanzia, tenendo conto altresì:
 - a) della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi istituzionali e ai compiti dell'Autorità di garanzia;
 - b) del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati.
3. In caso di irregolarità della domanda, l'ufficio invita il soggetto richiedente a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a tre e non superiore a dieci. Nel caso in cui il soggetto richiedente non provveda alla regolarizzazione entro il termine assegnato, la domanda è dichiarata irricevibile. Il decorso del termine di cui all'articolo 7, comma 2, primo periodo, è sospeso fino al momento della regolarizzazione.
4. A conclusione dell'istruttoria di cui ai commi da 1 a 3, la richiesta di concessione del patrocinio o di autorizzazione all'utilizzo del logo è sottoposta all'Autorità di garanzia. Qualora l'Autorità di garanzia intenda concedere il patrocinio, il dirigente dell'ufficio trasmette la domanda all'Ufficio di presidenza come informativa.

Articolo 6 Casi di esclusione

1. Non possono beneficiare del patrocinio:
 - a) le iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Autorità di garanzia;
 - b) le iniziative promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, a esclusivo fine di propaganda o proselitismo o di finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - c) le iniziative proposte da Associazioni o Enti a supporto della candidatura di propri progetti a bandi - regionali, nazionali, europei - che prevedano contributi economici;
 - d) le iniziative che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - e) le iniziative che abbiano come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati;
 - f) le iniziative che direttamente o indirettamente siano lesive dell'immagine dell'Autorità di garanzia.

2. Non sono ammissibili le domande presentate, in qualità di legali rappresentanti del soggetto beneficiario, da dipendenti del Consiglio regionale, tirocinanti, collaboratori e consulenti, compresi quelli incaricati per le esigenze delle segreterie dell'Ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari, soggetti assunti o incaricati direttamente dai gruppi consiliari, dipendenti delle società che forniscono servizi in appalto e che prestano la loro attività presso la sede del Consiglio regionale, nonché da consiglieri o assessori o sottosegretari della Regione Lombardia.

Articolo 7 Concessione del patrocinio

1. L'Autorità di garanzia comunica a mezzo PEC al soggetto richiedente la concessione del patrocinio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto richiedente, dopo il passaggio di cui all'articolo 5, comma 4, entro quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.
3. Non è ammesso il rinnovo tacito del patrocinio.

Articolo 8 Obblighi dei beneficiari del patrocinio

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio dell'Autorità di garanzia sono autorizzati formalmente al patrocinio nei termini di cui al comma 2 e a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Autorità di garanzia.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutto il materiale di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate, secondo i casi, *"con il patrocinio del Difensore regionale della Regione Lombardia"*, *"con il patrocinio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lombardia"* o *"con il patrocinio del Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia"*.
3. Il patrocinio comporta autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale dell'Autorità di garanzia, che deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'evento. L'autorizzazione all'utilizzo del logo è circoscritta alla singola iniziativa oggetto di patrocinio.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale indicato al comma 2,

il richiedente deve sottoporre le bozze all'ufficio di assistenza all'Autorità di garanzia, che provvederà a comunicare entro sette giorni il definitivo benestare sui materiali di cui al comma 2.

5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all'ufficio di supporto all'Autorità di garanzia come giustificativi e materiale d'archivio e per i controlli di conformità.

Art. 9 Sanzioni

1. Al fine di tutelare l'immagine dell'Autorità di garanzia qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento, con le forme di cui all'articolo 7, comma 1 (*a mezzo PEC*), può essere revocata la concessione del patrocinio.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio", ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, con le forme di cui all'articolo 7, comma 1, è inibita al soggetto richiedente la possibilità di ricevere ulteriori patrocini da parte dell'Autorità di garanzia per un periodo da uno a due anni.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella pagina web del Consiglio regionale della Lombardia.